

PIONIERI DELL'AERONAUTICA

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

ERETTA IN ENTE MORALE CON R.D. 22 NOV. 1925



STATUTO

1981

STATUTO

Art. 1

L'Associazione « Pionieri dell'Aeronautica » è stata fondata il 24 maggio 1923 ed è stata eretta in ente morale con R.D. del 22 novembre 1925.

L'Associazione è formata con le condizioni stabilite dal presente Statuto, da cittadini italiani che hanno reso possibile, con la loro opera, il sorgere dell'aeronautica in Italia o hanno successivamente assicurato alla Nazione, in ogni campo dell'aeronautica, il raggiungimento di una nuova conquista che abbia segnato un decisivo ed assoluto progresso tale da costituire un sicuro punto di partenza per la sempre più grande conquista del cielo.

Possono far parte dell'Associazione, come membri aggregati, persone di altra nazionalità che abbiano acquisito in Italia i titoli richiesti dal presente Statuto per i cittadini italiani.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Roma e può istituire dei rappresentanti nelle località nelle quali se ne verifichi l'opportunità.

Nelle località ove risiedono almeno dieci Soci potranno costituirsi Gruppi locali i quali funzioneranno secondo le norme stabilite da apposito Regolamento. I Gruppi eleggono nel proprio seno un Capo che dura in carica due anni; la sua nomina deve essere ratificata dal Direttore.

Il presente Statuto è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1954.

Gli scopi

Art. 3

L'Associazione ha gli scopi di:

a) curare la tenuta dell'Albo Nazionale dei Pionieri dell'Aeronautica;

b) raccogliere ogni dato ed ogni materiale relativi a ciascun Pioniere ed all'opera da esso compiuta;

c) custodire, in ogni tempo, la memoria di coloro che sono stati iscritti nell'Albo dei Pionieri rievocandone le gesta e l'opera;

d) alimentare fra i Pionieri viventi una fraternità di spirito e di azione ai fini della preparazione aerea militare e dello sviluppo dell'aeronavigazione;

e) costituire un fondo di assistenza per i Pionieri e per le famiglie dei deceduti che fossero in disagiate condizioni.

L'Albo Nazionale dei Pionieri

Art. 4

L'Associazione iscrive in un Albo Nazionale tutti i Pionieri dividendoli in *Pionieri antesignani* ed in *Pionieri del progresso*.

L'iscrizione viene fatta d'ufficio cronologicamente, secondo la data della motivazione, che ad essa iscrizione ha dato luogo.

L'Albo si apre con un elenco dei *Precursori*, costituito dai nomi degli italiani che, nei tempi precedenti al sorgere dell'Aeronautica in Italia, hanno dato la loro opera ed i loro studii per la conquista del cielo.

Art. 5

Sono iscritti come *Pionieri antesignani* tutti coloro che, prima del 2 agosto 1914:

a) hanno conseguito il brevetto di pilota di aeromobile di qualsiasi tipo (l'anzianità d'iscrizione è quella determinata dalla data del conseguimento del brevetto);

b) hanno ideato, o costruito su loro ideazione, aeromobili o motori di ogni tipo (o loro parti essenziali) che, sempre prima della detta data, siano stati provati in volo con successo (l'anzianità d'iscrizione è quella determinata dalla data della prima prova in volo);

c) hanno dato la loro opera in favore dell'Aeronautica con pubbliche iniziative d'importanza nazionale da essi concepite ed attuate, con pubblicazioni periodiche di tecnica o di divulgazione da essi fondate o dirette, o con studii scientifici o realizzazioni di carattere originale (l'anzianità d'iscrizione è quella determinata dalla data della attuazione dell'iniziativa, dall'inizio della pubblicazione o dalla data in cui lo studio o la realizzazione sono stati resi pubblici);

d) sono comunque caduti per l'aeronautica nel contribuire o nel partecipare alla sua affermazione (l'anzianità d'iscrizione è quella determinata dalla data della morte).

Art. 6

Sono riconosciuti ed iscritti come *Pionieri del progresso* tutti coloro che, dopo il 2 agosto 1914, con la loro opera di piloti, di costruttori, di tecnici o di ideatori di imprese ed organizzazioni aeree, da essi stessi effettuate o dirette, hanno realizzato o fatto realizzare all'aeronautica nazionale, in qualsiasi campo, progressi tali da essere considerati, tenendo conto anche delle conquiste già realizzate in altre parti del mondo, come primordi sicuri e decisivi di una nuova fase di sviluppo o di affermazione.

Art. 7

L'iscrizione dei *Pionieri antesignani* nell'Albo viene fatta per deliberazione del Direttorio sulla base di documenti sicuramente probatorii ed inoppugnabili.

La deliberazione può essere presa solo se vi è la presenza ed il voto unanime di tutti i componenti del Direttorio.

Art. 8

Il riconoscimento e l'iscrizione dei *Pionieri del progresso* vengono fatti con le norme che seguono:

1° - ogni riconoscimento, previa rigorosa istruttoria, deve essere deciso solo per iniziativa del Direttorio e non può essere il risultato di domanda dell'interessato;

2° - nel mese di gennaio di ogni anno, il Direttorio dell'Associazione si riunirà per esaminare se l'attività o gli avvenimenti aeronautici nazionali nell'anno precedente possono dar luogo al riconoscimento di nuovi Pionieri con i criteri fissati nell'art. 6.

Qualora venisse ammesso il riconoscimento, la decisione del Direttorio deve essere presa nel mese di gennaio dell'anno successivo in modo che, nel periodo di tempo intercorrente, sia possibile svolgere l'istruttoria ed ottenere una inoppugnabile documentazione;

3° - Il riconoscimento deciso dal Direttorio deve essere sottoposto alla ratifica dei Soci nel primo Raduno annuale che avrà luogo dopo la decisione del Direttorio;

4° - se avrà luogo la ratifica, la proclamazione di ciascun Pioniere verrà fatta, in forma solenne, con la consegna dello speciale diploma.

Art. 9

Tutte le norme che precedono, relative al riconoscimento di Pioniere, si applicano anche alle persone di nazionalità non italiana, di cui all'art. 1, le quali vengono, però iscritte in un *Albo aggiunto*.

Art. 10

Ogni iscritto nell'Albo Nazionale dei Pionieri o nell'Albo aggiunto ha il diritto di fregiarsi della qualifica di « Pioniere dell'Aeronautica ».

I Soci

Art. 11

Il funzionamento e l'attività dell'Associazione sono assicurati mediante il contributo finanziario di quei Pionieri che domandano di divenire Soci impegnandosi:

a) a versare la quota annua o, una volta tanto, la quota vitalizia di associazione nelle misure che saranno fissate dal Direttorio;

b) a fornire, in ogni momento, tutti i dati personali sulla loro opera aeronautica;

c) partecipare al Raduno annuale;

d) a comunicare all'Associazione ogni loro eventuale cambiamento di domicilio o di recapito.

Art. 12

La quota annua di associazione deve essere versata all'atto dell'ammissione a Socio e si riferisce all'anno solare in corso. Negli anni successivi la quota deve essere versata da ciascun Socio entro il primo bimestre dell'anno.

Art. 13

I Soci hanno diritto;

a) alla tessera di riconoscimento;

b) al diploma di Pioniere;

c) al distintivo istituito per i Pionieri;

d) al voto in seno ai Raduni ordinari e straordinari;

e) alle pubblicazioni eventualmente editate dall'Associazione.

f) ad ogni vantaggio o facilitazione ottenuta per i Soci dell'Associazione.

Art. 14

Con le stesse norme dell'Art. 11 sono ammessi come Soci aggregati i Pionieri iscritti nell'Albo aggiunto.

Essi godranno dei diritti indicati nell'articolo precedente, ma non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 15

I Soci non possono ricevere alcuna retribuzione per le funzioni ad essi affidate.

Organi sociali

Art. 16

L'Associazione è retta dai seguenti organi:

- a) il Raduno dei Soci;
- b) il Direttorio;
- c) i Revisori dei conti.

Dei raduni

Art. 17

Il Direttorio convoca ogni anno, nel primo semestre, il Raduno ordinario dei Soci che avrà inizio con l'appello di tutti i Pionieri iscritti nell'Albo, compresi quelli che non sono più in vita.

Il Raduno provvede:

- a) alla nomina del Direttorio ad ogni scadenza triennale;
- b) alla sostituzione dei membri del Direttorio dimissionari dalla carica o defunti;
- c) alla ratifica del riconoscimento dei Pionieri del progresso;
- d) all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso;
- e) alla nomina annuale dei Revisori dei conti.

Art. 18

Il Direttorio può, qualora lo ritenga necessario, indire dei Raduni straordinari, i quali possono anche essere convocati quando ne venga fatta domanda per iscritto al Presidente da almeno un terzo dei Soci.

Art. 19

I Raduni ordinari o straordinari devono essere convocati, con preavviso di almeno venti giorni, a mezzo di un invito contenente l'ordine del giorno e i nomi degli eventuali Pionieri del progresso proposti per la ratifica.

Non possono partecipare ai Raduni, nè prendere parte alle votazioni, i Soci che non sono in regola col versamento della quota di associazione.

Art. 20

Le deliberazioni dei Raduni sono valide, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo di quella fissata per la prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il Socio che non potesse intervenire al Raduno potrà farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta, ma ogni Socio che interviene al Raduno non può rappresentare più di un Socio.

Il Socio che non potesse intervenire al Raduno potrà, altresì, far conoscere il proprio pensiero per iscritto ed inviare il suo voto, che avrà carattere deliberativo, in busta chiusa che sarà aperta nel Raduno da chi sarà incaricato della verifica delle votazioni.

Il Direttorio fisserà le norme per assicurare, ove occorra, il segreto del voto.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti; nelle votazioni nelle quali non vi è segreto prevale, a parità di voti, quello del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni relative alla ratifica del riconoscimento dei Pionieri del progresso devono ottenere, per essere valide, il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci votanti.

Art. 21

I Raduni sono presieduti dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.

Il Segretario Generale è anche Segretario dei Raduni.

Il Direttorio

Art. 22

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Direttorio eletto dai Soci per la durata di tre anni e composto di sette membri. In seno ad esso sono eletti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale.

I membri del Direttorio sono rieleggibili.

Art. 23

Il Direttorio ha la rappresentanza dell'Associazione ed il compito di provvedere, di sua iniziativa, all'iscrizione dei *Pionieri antesignani* ed al riconoscimento dei *Pionieri del progresso* salvo ratifica, per questi ultimi, da parte del Raduno dei Soci.

Inoltre:

a) dirige tutto il funzionamento dell'Associazione e cura la realizzazione di tutti gli scopi sociali di cui all'art. 3;

b) decide l'ammissione dei Soci e la loro radiazione per morosità, salvo quanto stabilito dall'art. 25;

c) rilascia i diplomi agli iscritti nell'Albo dei Pionieri;

d) consegna il distintivo di Pionieri ai Soci;

e) provvede alla gestione amministrativa dell'ente, cura la conservazione del patrimonio sociale e l'impiego dei fondi a sua disposizione;

f) compila i rendiconti consuntivi ed i bilanci preventivi;

g) nomina eventuali rappresentanti dell'Associazione nelle varie località ed istituisce i Gruppi locali;

h) nomina eventuali Commissioni per incarichi speciali;

i) promuove la concessione di ogni possibile vantaggio a favore dei Soci;

l) amministra ed eroga le somme che costituiscono il fondo di assistenza, qualora esso venga istituito;

m) nomina i Patroni dell'Associazione di cui al successivo art. 41;

n) convoca i Raduni ordinari e straordinari e indice i referendum di cui al successivo art. 24;

o) compila le norme regolamentari per quanto occorre all'esecuzione del presente Statuto.

Il Direttorio non può disporre dei beni immobili dell'Associazione e non può assumere obbligazioni che impegnano l'ente.

Art. 24

Il Direttorio, in relazione a particolari iniziative o a deliberazioni di sua competenza, può indire dei referendum fra i Soci per conoscerne il pensiero.

I referendum hanno carattere consultivo.

Art. 25

Il Direttorio può, in casi eccezionali e per giustificati motivi, decidere di non iscrivere nell'Albo dei Pionieri, o di radiare da esso, e di non ammettere nell'Associazione, o di radiare da essa, coloro che a suo giudizio si siano resi indegni di appartenere all'Albo o all'Associazione.

Contro tali decisioni è ammesso appello al giudizio dei Soci convocati in Raduno.

Contro il provvedimento di esclusione emesso dal Raduno, il Socio può ricorrere all'autorità giudiziaria en-

tro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Il Socio che sia stato escluso o che, comunque, abbia cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere le quote versate nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 26

Il Direttorio può, in casi eccezionali e per giustificati motivi, esonerare temporaneamente o definitivamente un Socio dal versamento della quota di associazione o di parte di essa.

Art. 27

Il Direttorio nomina il Tesoriere scegliendolo fra i suoi componenti o anche fuori del suo seno ma fra i Soci; egli è tenuto a rendere conto del suo operato direttamente al Direttorio e resta in carica fino alla scadenza del Direttorio dal quale è stato nominato.

Qualora il Tesoriere non sia scelto fra i componenti del Direttorio può essere chiamato a partecipare alle sue adunanze ma senza diritto di voto.

Art. 28

Il Direttorio si riunisce, su invito del Presidente, ogni volta che egli lo ritenga opportuno o quando la riunione venga richiesta da due dei suoi componenti, nel qual caso la riunione dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 29

Le riunioni del Direttorio sono valide quando vi partecipano almeno quattro suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 30

Il Presidente ha la firma degli atti sociali e la rappresentanza dell'ente in eventuali controversie giudiziarie.

Art. 31

Le facoltà del Presidente si intendono, in sua assenza, devolute senz'altro al Vice Presidente o, in mancanza di questi, al Consigliere designato dal Direttorio a coadiuvare la Presidenza.

Art. 32

Il Segretario Generale cura il Registro dei Soci, nonché i libri di consegna dei diplomi e dei distintivi; compila e custodisce i verbali delle deliberazioni del Direttorio e dei Raduni; cura la corrispondenza con i Soci e tutta quella non riservata alla Presidenza.

I Revisori dei conti

Art. 33

Il controllo della gestione amministrativa e contabile è fatto da due Revisori nominati, ogni tre anni, dal Raduno dei Soci.

Essi esaminano l'inventario ed i rendiconti annuali e ne fanno relazione al Raduno annuale dei Soci.

I libri di contabilità e, in generale, tutti gli atti amministrativi devono essere ad essi sottoposti ad ogni loro richiesta.

Patrimonio e Proventi

Art. 34

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal mobilio e dagli immobili;
- b) dalle somme donate all'ente senza speciale destinazione;
- c) dalle somme destinate a riserva.

Art. 35

I proventi annuali comprendono:

- a) le quote annue dei Soci;
- b) gli interessi sull'impiego del capitale;
- c) le donazioni avute per essere erogate nell'anno;
- c) i profitti diversi.

Art. 36

Tutti i fondi dell'Associazione sono affidati al Tesoriere il quale esegue, mediante la firma del Presidente o di chi ne fa le veci, le riscossioni ed i pagamenti autorizzati dal Direttorio.

Art. 37

L'Associazione soltanto ha la proprietà dei beni sociali.

Motto e colori sociali

Art. 38

Il motto dell'Associazione è: *primi per auras*.

I colori sociali sono costituiti da un campo azzurro diviso da una fascia rossa caricata al centro, per un terzo della sua larghezza, da una striscia nera.

Diploma, Tessera e Distintivo

Art. 39

Il diploma, la tessera ed il distintivo di Pioniere sono quelli determinati dal Direttorio.

Il diploma è rilasciato a tutti gli iscritti nell'Albo dei Pionieri con la motivazione ed il numero d'iscrizione nell'Albo.

La tessera ed il distintivo sono rilasciati ai soli Pionieri Soci della Associazione.

La tessera ed il distintivo vengono ritirati a coloro che, per deliberazione del Direttorio, sono radiati da Soci o cessino di far parte dell'Associazione.

Distinzioni onorifiche

Art. 40

Sono istituite due distinzioni onorifiche conferite dall'Associazione:

a) l'*Ala d'onore*, per alte benemerienze aeronautiche o per ragioni di omaggio a Pionieri o a personalità estranee all'Associazione;

b) il *Diploma di benemerienza* per onorare Pionieri o persone estranee all'Associazione che abbiano acquistato benemerienze aeronautiche o verso l'Associazione.

Le distinzioni sono concesse dal Direttorio con deliberazioni motivate.

Art. 41

Il Direttorio può conferire il titolo di *Patroni* dell'Associazione a quei cittadini italiani che abbiano acquistato speciali benemerienze con opere a favore dell'Associazione.

Il numero dei Patroni è illimitato.

Possono essere nominati Patroni anche i Pionieri dell'Aeronautica.

Modifiche allo Statuto

Art. 42

Le proposte di modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Raduno dei Soci; per la validità delle deliberazioni occorre la partecipazione di almeno la metà

dei Soci presenti e rappresentati ed il voto favorevole della loro maggioranza.

Ogni modifica deve essere approvata con provvedimento dell'autorità governativa in considerazione dell'avvenuta erezione dell'Associazione in ente morale.

Durata e scioglimento dell'Associazione

Art. 43

La durata dell'Associazione è limitata fino al momento in cui i Soci siano ridotti al numero di cinque.

In tal senso, costituendo essi di diritto l'ultimo Direttorio, delibereranno lo scioglimento dell'Associazione e la consegna dell'Albo dei Pionieri e dell'archivio sociale al Museo Nazionale dell'Aeronautica, qualora sia istituito, nonché la donazione dell'eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare all'ente o istituzione di carattere aeronautico da essi prescelti.